



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 180

CEMENTIFICIO MONSELICE: NO ALLA LIBERALIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL CSS-COMBUSTIBILE

presentata il 29 settembre 2021 dai Consiglieri Pan, Favero, Rigo, Centenaro e Vianello

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- il centro storico di Monselice (17.600 abitanti circa il comune) è collocato nell'angolo sud orientale del Parco, alle pendici del Monte Ricco e tutt'intorno al Colle della Rocca, autentico museo a cielo aperto con dimore storiche, il Santuario giubilare delle Sette Chiese e il Mastio Federiciano sulla sommità;
- il Parco regionale dei Colli Euganei è stato istituito con legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38; il Parco comprende, totalmente o in parte, 15 Comuni e si estende per 18.694 ettari. Sono presenti i maggiori rilievi collinari della Pianura Padana che si ergono, nettamente isolati, a sud-ovest di Padova (la massima elevazione, il Monte Venda, raggiunge quota 601 m). La particolare ubicazione e genesi vulcanica, i diversi orizzonti climatici, la presenza attiva dell'uomo fin dai tempi più remoti, rendono il Parco unico per le sue ricchezze naturali, paesaggistiche, ambientali, culturali ed artistiche. Con la Legge Istitutiva e il Piano Ambientale, il Parco si è dotato di adeguati strumenti per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per l'incremento dello sviluppo economico e sociale del suo territorio in una logica di sostenibilità;
- nell'area del Parco regionale dei Colli Euganei, in un raggio di 5 Km, si trovavano 3 attività industriali classificate come insalubri di 1° classe (n. 33 B, DM 5 settembre. 1994).

La presenza di 3 cementifici in pochi Km quadrati aveva portato questa zona ad essere inserita nelle 4 aree più inquinanti e inquinate del Veneto, insieme a Porto Marghera, Porto Tolle e Val del Chiampo;

CONSTATATO CHE:

- per tale motivo il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera individua nei Comuni di Este e Monselice un'area che necessita d'interventi di

tutela ambientale data l'elevata densità di cementifici presenti, l'intenso traffico di automezzi pesanti determinato dalla presenza degli stessi e dalle importanti e trafficate arterie stradali;

- nel 2017 il Tar ha confermato la validità del Piano dei parchi; ci sono voluti 23 anni ma alla fine il Tar si è espresso sui ricorsi presentati da Italcementi e da Cementeria Monselice nel 1994 e 1998 presentati contro il Piano ambientale dell'Ente parco, confermando come le attività delle cementerie all'interno dell'area protetta fossero incompatibili "con le finalità del parco" ed ha indicato l'attuazione di percorsi per la dismissione e/o ricollocazione degli impianti e la bonifica delle aree. La sentenza ha ribadito la validità dei principi contenuti nella legge istitutiva dell'area protetta e ha considerato legittimo che un Piano ambientale individui le attività "incompatibili" con le finalità della stessa e che ha preveduto all'approvazione di progetti unitari per ciascun impianto produttivo.

Tra il 2012 e il 2014 sono stati chiusi due dei tre cementifici che il Piano ambientale del Parco qualifica come "incompatibili" con le finalità del Parco stesso;

CONSTATATO ALTRESÌ CHE:

- ARPAV ha effettuato analisi sui terreni nelle aree di ricaduta dei fumi della cementeria, all'interno della scuola "G. Cini" e sul sentiero del Monte Ricco registrando superamenti della soglia di contaminazione delle diossine e alte presenze di PCB, IPA e Benzene;

- questo accade all'interno del Parco Colli sito protetto dell'UNESCO, il cui Piano Ambientale dichiara i cementifici "impianti incompatibili" con le proprie finalità, in un'area SIC-ZPS (Sito di Interesse Comunitario - Zona di Protezione Speciale) che fa parte della rete Natura 2000 *Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco*;

- l'Amministrazione comunale ha preso una posizione decisa che si è tradotta nell'Ordinanza n. 57 del 23 aprile 2018, con la quale si avvia il procedimento per vietare l'uso della "marna speciale" o altri prodotti non espressamente autorizzati nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

APPURATO CHE:

- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5535/21, ha confermato l'impianto originario del DM 22/2013 (il cosiddetto "decreto Clini") che disciplina i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto del CSS-combustibile, ovvero determinate tipologie di combustibili solidi secondari derivati da rifiuti;

- di per sé, il Css è un combustibile ottenuto dalla componente secca (plastica, carta, fibre tessili, ecc.) dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali, tramite appositi trattamenti di separazione da altri materiali non combustibili (vetro, metalli, inerti, etc.);

- il Css-combustibile è la sua versione End of waste (Eow), disciplinata appunto dal DM n. 22 del 14 febbraio 2013, che stabilisce i criteri specifici da rispettare - come potere calorifico inferiore, quantità di cloro e di mercurio - affinché determinate tipologie di Css cessino di essere qualificate come rifiuto e possano essere considerate "prodotto" da re-immettere sul mercato, in questo caso come combustibile da impiegare in centrali termoelettriche e nei cementifici. Se invece i criteri individuati dal decreto non sono rispettati, si parla di un rifiuto (Css) benché sempre definito come "combustibile solido secondario";

- la sentenza del Consiglio di Stato, nel recepire le argomentazioni del ministero della Transizione ecologica a difesa dei contenuti del DM, pone l'accento sul fatto che «l'impiego del Css-combustibile conforme alle

caratteristiche indicate nel Regolamento n. 22/2013 non rappresenta una forma di recupero di energia da rifiuti, bensì l'utilizzo di un autentico prodotto classificato combustibile, ottenuto a valle di un processo di recupero di materia»;

- una formulazione giuridica evidentemente ineccepibile, anche se all'atto pratico si parla sempre di un combustibile ricavato da rifiuti, da bruciare al posto dei più inquinanti combustibili fossili. Inoltre, la sentenza sottolinea che l'utilizzo dei combustibili solidi secondari in cementifici è riconosciuto da «una decisione della Commissione europea (decisione di esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013, n. 163) come una migliore tecnica disponibile (Mtd o Best available technique - Bat)»;

- con DPCM 10 agosto 2016 *“Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati”*, secondo il Governo l'individuazione di un fabbisogno basato su percentuali di raccolta differenziata minori rispetto al 65 per cento e senza tener conto degli obiettivi di ulteriore riduzione di rifiuti urbani e assimilati, determinerebbe una capacità impiantistica sovradimensionata rispetto alle esigenze nazionali. Inoltre, il Governo nel decreto fa riferimento alla necessità di prevedere un meccanismo che consenta di definire e aggiornare il fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, individuato sulla base degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di riciclaggio e di pianificazione regionale, anche in ragione di:

a) politiche di prevenzione sulla produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata attuate dalle regioni nel periodo intercorrente da novembre 2015 alla data di entrata in vigore del DPCM 10 agosto 2016;

b) di politiche di dismissione di impianti o di riduzione di capacità di incenerimento per le sole regioni caratterizzate da una sovracapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento;

c) della efficienza di riciclaggio e recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico-biologico, qualora superiore a quella indicata nell'allegato II;

d) delle autorizzazioni assentite a far data da novembre 2015 per gli impianti produttivi autorizzati allo svolgimento di operazioni di recupero del combustibile solido secondario (CSS) e delle frazioni secche decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani;

e) di accordi interregionali volti ad ottimizzare le infrastrutture di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati;

RILEVATO che in risposta all'interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001543/2021 la Commissione europea afferma senza mezze misure che il principio di non arrecare danno significativo si applica non solo agli inceneritori, ma anche ai cementifici che bruciano i rifiuti. In altre parole, queste categorie non possono beneficiare del finanziamento attraverso il PNRR;

APPRESO CHE:

- in data 13 settembre 2021 il Consiglio comunale del Comune di Monselice (PD), ai sensi e per effetti di cui all'articolo 19 delle norme di attuazione del Piano ambientale del Parco Colli Euganei, ha approvato all'unanimità lo schema di convenzione tra detto ente, comune e società proprietaria della cementeria, all'articolo 5, si stabilisce un preciso impegno a carico della gestione della cementeria che *“si impegna a non utilizzare, fino a scadenza dell'attuale A.I.A.*

(Autorizzazione Integrata Ambientale) combustibili derivati dal trattamento di rifiuti urbani o speciali, comunque questi siano classificati (a mero titolo di esempio: CSS o Combustibile Solido Secondario, CdR o Combustibile da Rifiuto, Carbonext), anche se l'introduzione di tali prodotti dovesse essere ricondotta alla fattispecie di "modifica non sostanziale" all'A.I.A. medesima. Tale impegno è assunto anche in considerazione di quanto già espresso dalla Commissione V.I.A. nella relazione istruttoria del 02/08/2016 che evidenziava come l'uso di combustibili caratterizzati da alto tenore di cloro comporti un potenziale aumento della formazione di PCDD-F (Diossine e Furani)";

- l'articolo 19, comma 3 delle norme attuative del Piano ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei prevede che *"Per quanto concerne le cenerie esistenti (...) per le quali è prevista la approvazione di progetti di intervento unitario ai sensi dell'articolo 36, l'Ente (Parco regionale dei Colli Euganei) potrà sollecitare la conclusione di accordi di programma con la Regione, il Ministero dell'ambiente, i comuni e gli altri soggetti pubblici competenti, ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per il coordinamento delle azioni di contenimento dell'impatto ambientale e paesistico e per concertare, con le aziende stesse, strategie di adeguamento, ed eventuale riconversione e/o rilocalizzazione delle attività e degli impianti";*

impegna la Giunta regionale

ad escludere la possibilità di utilizzare CSS-Combustibile proveniente da rifiuto nel cementificio di Monselice vista anche la localizzazione dello stesso rispetto al Parco regionale dei Colli Euganei.
